

Allegato "B" alla Raccolta 1.615

STATUTO

OPERA ASSISTENZIALE STEFANO TOFFOLI ONLUS O.D.V.

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Opera Assistenziale Stefano Toffoli Onlus O.d.V." che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in Vicolo Oratorio n. 2 nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito dell'assistenza, dell'aiuto e del sostegno alla persona.

L'Organizzazione si ispira ai principi generali che sono propri della solidarietà e del volontariato ed in rapporto ad essi opera. Questi principi vincolano ad agire secondo coscienza ed altruismo e costituiscono la base delle finalità perseguite volte a favorire e sostenere:

- l'aggregazione e la partecipazione attiva dei cittadini;
- l'impegno civico;
- la solidarietà sociale;
- la responsabilità etica e morale;
- la tutela dei diritti delle fasce più deboli di cittadini

Le attività che l'Organizzazione si propone di svolgere, principalmente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, si rientrano prevalentemente negli interventi e nei servizi sociali di cui alla lettera A) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Gestione di iniziative a carattere sociale e realizzazione diretta di progetti e idee la cui attuazione possa essere di valido e autentico supporto a persone che si trovino in uno stato di bisogno o emarginazione;

- Azioni che portino ad un miglioramento della qualità di vita delle persone in difficoltà, siano essi anziani, minori, disabili, emarginati o soggetti disagiati;
 - Gestione di interventi di carattere sociale e socio-assistenziale alle famiglie del territorio in condizioni di bisogno o disagio volte a favorire un miglioramento generale delle condizioni di vita, attraverso sostegno materiale, servizi di accompagnamento, supporto, tutela e cura delle persone;
 - Organizzazione e gestione di servizi sociali e socio-assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, a persone con disabilità, a persone affette da patologie invalidanti o, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - Individuare di soluzioni volte a trovare una dignitosa collocazione e un appropriato inserimento sociale dei soggetti indicati, anche attraverso iniziative atte a favorire la vita indipendente;
 - Promozione di azioni di tutela degli interessi dei soggetti delle fasce deboli, stimolando le istituzioni pubbliche e private nell'applicazione delle leggi vigenti in materia di assistenzialismo, nella formazione di piani e di programmi, nello studio di nuove norme e risoluzioni che possono portare benefici diretti e indiretti ai più bisognosi;
 - Organizzazione e gestione di servizi di trasporto programmato e accompagnamento assistito di persone anziane e di soggetti in condizione di disagio e fragilità sociale verso centri di cura, ospedali o verso altre destinazioni per la somministrazione di trattamenti sanitari in genere;
 - Organizzazione e gestione di servizi di trasporto programmato e accompagnamento assistito per agevolare la fruizione, da parte delle persone più deboli, dei servizi sociali e socio-assistenziali del territorio e favorirne l'integrazione e la partecipazione alla vita sociale;
 - Organizzazione e gestione di iniziative di formazione ed informazione a carattere socio-assistenziale, educative e culturali di interesse generale;
 - Promozione di azioni di sostegno allo studio ed alla ricerca anche attraverso la collaborazione con qualificate organizzazioni nazionali ed internazionali, con associazioni, con enti ed altre Istituzioni che operino a favore dei soggetti comunque in difficoltà, o che si occupino di problematiche socio-assistenziali, al fine di studiare ed attuare risoluzioni ed azioni mirate.
- Allo scopo di favorire il raggiungimento degli scopi indicati, l'associazione è altresì impegnata a collaborare con altri ETS che operano nei medesimi ambiti allo scopo di concertare azioni comuni di assistenza alla persona e di favorire la progettazione in rete di interventi sul territorio.
- Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
- L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
- L'organizzazione di volontariato opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le fi-

nalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Sono soci sostenitori le persone fisiche non direttamente impegnate nelle attività associative di volontariato, che ne facciano espressamente richiesta.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
Il consiglio direttivo deve inoltre motivare, comunicandola all'interessato entro trenta giorni, la deliberazione dell'eventuale rigetto della richiesta di ammissione.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati all'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dopo un mese dall'iscrizione nel libro degli associati, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati all'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa morte. L'associato può sempre recedere. Il recesso deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 24 comma 2 del Codice Civile, mediante dichiarazione di recesso comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano ces-

sato di appartenere all'Organizzazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione stessa.

Decade automaticamente l'associato che, nonostante la messa in mora, non provvede a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicati.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (in subordine al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (in subordine al verificarsi delle condizioni di legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Convocazione)**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente. Il Presidente è tenuto inoltre a convocare l'assemblea:

- su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
- su richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli associati iscritti nel registro dei soci in cui siano esposte le motivazioni e l'argomento da sottoporre all'esame dei soci;
- su richiesta dell'organo di controllo.

La convocazione avviene con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte degli associati mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con opportuna motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, da sette fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea tra gli associati. Rimangono in carica per la durata di anni tre dalla data della loro nomina e sono rieleggibili per cinque mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando tutti sono presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la pro-

grammazione economica dell'esercizio;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo, inoltre, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di verifica e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

In particolare il Revisore Legale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica che il bilancio d'esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e ne accerta la conformità alle norme che lo disciplinano;
- esprime con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio;

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Il Revisore Legale può essere nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ed è rieleggibile.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(Il patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad € 15.130,56 dei quali € 5.021,64, sono destinati a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Organizzazione;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili, dalle quote di partecipazione in altri soggetti giuridici che diverranno di proprietà dell'Organizzazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione stessa.

I dipendenti e i collaboratori sono assicurati ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 30
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

ART. 31
(Libri sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Certifico io sottoscritto dottor **PAOLO GRIMALDI**, Notaio iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Verona, residente in Valeggio sul Mincio, con studio al Vicolo Custoza n. 21, che la presente copia su supporto informatico, composta di più pagine, è conforme all'originale cartaceo regolarmente sottoscritto e conservato a raccolta nei miei atti.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Valeggio sul Mincio, ventinove luglio duemilaventi.

Firmato: Paolo Grimaldi Notaio - Sigillo